

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 611)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CENGARLE, BISAGLIA, TOROS, SAPORITO, CAROLLO, MANCINO, ALIVERTI, FONTANA, DELLA PORTA, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, SCOPPOLA, VENTURI, BOMBARDIERI, ANGELONI, CUMINETTI, CURELLA, FERRARA Nicola, MELANDRI, PAGANI Antonino, ROMEI Roberto, CECCATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (V.), RUMOR, SANTALCO, FIMOGNARI, DE GIUSEPPE, MELOTTO, DEGOLA, BOMPIANI, VERNASCHI, PAVAN, LIPARI, COLOMBO Vittorino (L.), REBECCHINI, COLELLA, PINTO Michele, GIUST, RIGGIO, FOSCHI, RUFFINO, SCARDACCIONE, MURMURA, MASCARO, BERNASSOLA, D'ONOFRIO, TAMBRONI ARMAROLI, CONDORELLI, FALLUCCHI, FRACASSI, ACCILI, D'AGOSTINI, DE CINQUE, BALDI, BOGGIO e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1984

Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato si basa su alcune considerazioni che stanno alla base del progetto sociale che da anni ispira l'azione della Democrazia cristiana: la difesa ed il rafforzamento dello Stato sociale, quale momento di realizzazione dell'effettiva parità di diritti nella comunità e di massimo sviluppo della personalità del cittadino; l'accentuazione degli spazi di autonomia e libertà sociale, economica, professionale e delle garanzie di mantenimento dei livelli di reddito anche nelle fasi di maggiore debolezza individuale e familiare; il privilegio dell'azione solidaristica nei confronti delle categorie e delle persone maggiormente esposte; la chiarezza nella impostazione del sistema, distinguendo i vari momenti della solidarietà generale, intercategoriale, categoriale e favorendo eque scelte volontarie; l'efficienza e la qualità del servizio, elemento indispensabile per la validità e credibilità di ogni sistema di sicurezza sociale e di effettivo miglioramento della condizione di vita della società e della persona.

A queste linee fondamentali si ispira il nostro disegno di legge di riforma del sistema pensionistico e di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la quale, mentre ne auspichiamo una pronta discussione, siamo pronti a recepire, in uno spirito di massima apertura al confronto con le forze sociali e politiche, tutti quei miglioramenti che valgano a fare del nostro ordinamento pensionistico un sistema adeguato all'esigenza del Paese, omogeneo alla fase di sviluppo tecnologico che stiamo vivendo, coerente con il quadro costituzionale dei diritti e dei doveri sociali del cittadino.

1. Le scelte del disegno di legge

Obiettivi fondamentali sono:

l'armonizzazione delle forme di tutela, superando la coesistenza di privilegi ingiustificati e di gravi lacune, attraverso l'esten-

sione della normativa del regime generale INPS a tutti i lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 1985. I periodi assicurativi antecedenti questa data saranno valutati, ai fini pensionistici, secondo le specifiche normative (con indicizzazione delle basi retributive pensionabili); quelli successivi, secondo la nuova normativa, in modo da consentire una graduale parificazione dei trattamenti, senza ledere in alcun modo i diritti quesiti e lasciando la gestione dei diversi fondi pensionistici, anche per il futuro, agli attuali enti e casse. Considerate le diverse caratteristiche del lavoro prestato, si confermano le attuali discipline che regolamentano i trattamenti pensionistici dei magistrati, del personale militare, del Fondo volo, dell'INPDAI e dell'INPGI;

la valorizzazione della condizione professionale dei lavoratori anche ai fini pensionistici, sia con l'elevazione del massimale di retribuzione pensionabile ad oltre 32.000.000 (e con la rivalutazione dei corrispondenti « tetti » in vigore dal 1970, in modo da consentire il recupero del loro valore reale), sia con una nuova normativa dei fondi integrativi, che consenta ai lavoratori di precostituirsi forma e livello di pensione complessiva adeguata alle proprie esigenze;

il collegamento tra reddito, contribuzione e pensioni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), in modo da attribuire pensioni direttamente collegate ai redditi di impresa denunciati all'IRPEF e da garantire più eque forme di finanziamento assicurando, comunque, alle categorie l'autonomia gestionale;

la ristrutturazione dell'INPS, attraverso una profonda revisione della normativa ed organizzazione che trasformi il nostro maggiore ente previdenziale in una efficiente azienda di servizi, con lo scopo di realizzare la necessaria efficacia dell'azione di accertamento, riscossione e vigilanza dei contributi e la massima tempestività nella liquidazione delle prestazioni previdenziali;

l'estensione ed il rafforzamento della tutela pensionistica, quale, in modo parti-

colare, la previdenza per le persone che operano nell'ambito della propria famiglia, sprovviste di tutela pensionistica ed in condizione sperequata rispetto alle altre lavoratrici, nonostante l'elevatissimo valore, sia in termini morali e spirituali che nello stesso significato economico, dell'opera prestata. In questa prospettiva, anche il trasferimento dell'ENPALS all'INPS si colloca in una logica di maggiore garanzia dei trattamenti pensionistici ed assicura un più sicuro avvenire ai pensionati ed ai lavoratori dello spettacolo e dello sport, rendendone possibile l'estensione ai lavoratori, quali, ad esempio, le guide alpine, oggi esclusi;

l'adeguamento alle mutate condizioni del mondo del lavoro con riferimento sia ad elementi tipicamente demografici (età pensionabile a 65 anni, con possibilità di anticipare tale termine a partire dal sessantesimo anno), sia alle trasformazioni tecnologiche e strutturali ed alle spesso gravose condizioni di lavoro (gestione per le prestazioni temporanee, tipicamente mirata ad una nuova politica di sostegno dei redditi, concetto di lavoro usurante, ecc.).

2. *L'aspetto finanziario*

Al di fuori di mode « privatistiche » o di strumentalizzabili allarmismi, si è tenuto conto di un dato di fatto certo: l'allineamento dell'Italia su posizioni medie rispetto alla quota di prodotto interno lordo destinata, nell'ambito della Comunità europea, ad interventi di sicurezza sociale. Non si tratta quindi di spendere meno (in molti settori l'Italia appare, anzi, ancora carente), quanto di spendere meglio e secondo precisi ordini di priorità. Ed è questa la logica finanziaria della riforma, che tiene conto dei risparmi e delle razionalizzazioni già introdotte dal Parlamento negli ultimi anni (con le annuali leggi finanziarie ed i numerosi interventi specifici), tendendo ad impostare un discorso di medio tempo, in cui l'equilibrio sia assicurato:

dalle razionalizzazioni già introdotte e dalle omogeneizzazioni derivanti dalla riforma in fatto di prestazioni, con una mag-

giore responsabilizzazione di tutto il mondo del lavoro;

dalla verifica della congruità delle contribuzioni e da una maggiore attenzione al momento accertativo e gestionale dell'azione dell'INPS e degli altri enti previdenziali;

da una razionale sistemazione dell'apporto dello Stato, individuato in una quota di pensione, corrispondente a quello « zoccolo » sociale che deve far carico alla solidarietà generale.

Si realizza così quel sistema pensionistico basato sulle tre « fasce » (sociale-di base; complementare-obbligatoria; integrativo-volontaria), che è il più adeguato alle profonde trasformazioni economiche e sociali che si sono realizzate in quest'ultimo ventennio e che si preannunciano da qui al Duemila.

Sotto il profilo finanziario il nostro disegno di legge, opponendosi a quanti vedono nella sicurezza sociale un elemento negativo ai fini dello sviluppo del Paese, si muove dalla constatazione, chiaramente documentata anche nel Libro bianco 1983 del CENSIS, che la comparazione al livello europeo dell'incidenza della spesa per la sicurezza sociale sul prodotto interno lordo, pur con la relativa validità di raffronti che contengono elementi non sempre omogenei, mostra un'Italia stabilizzata su valori medio-bassi. Non è quindi sul versante di una riduzione nel rapporto impieghi sociali-economia nazionale che va ricercata la via di uscita alla crisi della finanza previdenziale e si può anzi sostenere che c'è un margine, se non per generalizzati miglioramenti nelle prestazioni sociali, almeno per il consolidamento del valore reale delle attuali prestazioni attraverso un riequilibrio delle gestioni previdenziali nel suo complesso e per la soluzione di alcuni problemi di particolare gravità.

Dai confronti emerge una sostanziale equivalenza delle situazioni globali, essendo l'Italia passata nel periodo dal 1970 al 1979 da una quota di spesa per sicurezza sociale sul prodotto interno lordo del 20 per cento ad una quota del 22,9 per cento, inferiore a

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella della Repubblica federale di Germania (26,5 per cento) e della Francia (25,2 per cento) ma superiore a quella del Regno Unito (20,4 per cento). Ma differenze sostanziali emergono dalla disaggregazione dei dati: mentre per l'Italia l'incidenza della spesa per pensioni è in progressivo aumento e assorbe circa i due terzi della spesa di protezione sociale, per le altre nazioni l'incidenza è da tempo stabile e su quote (intorno al 50 per cento) sensibilmente inferiori. Il privilegio per la spesa pensionistica va a scapito di quella sanitaria (pari a un quarto circa della spesa

totale per l'Italia e ad un terzo per le altre nazioni) e di quella per le « altre » prestazioni, che comprendono soprattutto gli interventi per i casi di mancanza, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Abbiamo, quindi, un sistema di sicurezza sociale che si pone in un rapporto globale col PIL paragonabile a quello degli altri Paesi, ma che presenta nel proprio ambito profonde differenze che danno luogo a vere e proprie distorsioni. Questo giudizio sarà confermato da una analisi qualitativa delle singole forme di tutela.

SPESA PER LA PROTEZIONE SOCIALE IN RAPPORTO AL PIL (val. %)

| Paesi | Anni | | | | Variazioni % | |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | 1970 | 1975 | 1980 | 1981 | 1981 1980 | 1981 1970 |
| Olanda | 20,8 | 28,1 | 30,5 | 31,7 | +1,2 | +10,9 |
| Belgio | 18,5 | 24,5 | 27,6 | 30,2 | +2,6 | +11,7 |
| Germania Occidentale | 21,5 | 28,0 | 28,7 | 29,5 | +0,8 | +8,0 |
| Danimarca | 19,6 | 25,8 | 28,7 | 29,3 | +0,6 | +9,7 |
| Francia | 19,2 | 22,9 | 25,9 | 27,2 | +1,3 | +8,0 |
| Lussemburgo | 16,4 | 22,4 | 25,6 | 27,1 | +1,5 | +10,7 |
| Italia | 17,4 | 22,6 | 22,8 | 24,7 | +1,9 | +7,3 |
| Regno Unito | 15,9 | 19,5 | 21,4 | 23,5 | +2,1 | +7,6 |
| Irlanda | 13,2 | 19,4 | 22,2 | 23,4 | +1,2 | +10,2 |
| EUR 9 | 19,3 | 24,2 | 25,8 | 27,1 | +1,3 | +7,8 |

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

Per quanto riguarda il rapporto tra contribuzione dei datori di lavoro, dei lavoratori, dello Stato al finanziamento previdenziale la situazione continua ad essere sproporzionata nei confronti della produzione che, complessivamente, sopporta un carico del 57 per cento circa che è il più alto in Europa, mentre l'apporto dei lavoratori (13,3 per cento) è superiore solo a quello corrisposto in Irlanda e Danimarca e quello dello Stato (27,7 per cento) è inferiore di dodici punti

alla media europea. Tuttavia quando si consideri la quota finanziata in disavanzo, la situazione italiana muta sostanzialmente, e questa considerazione, insieme con le riflessioni di ordine costituzionale sopra già evidenziate, impone un definitivo chiarimento nei rapporti tra contributo della collettività (Stato-fiscalità) e contributo delle categorie produttive (enti previdenziali-parafiscalità) che eviti l'ormai consueto ricorso alle anticipazioni di tesoreria attraverso le annuali leggi finanziarie.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI PER FUNZIONE NEL 1981
(valori in % rispetto alla spesa complessiva di ogni singolo paese)

| Paesi | TIPO DI FUNZIONI | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------------------------|---------|----------|-------|
| | Malattia | Invalidità | Incid. lav. malattia prof.le | Vecchiaia | Superstiti | Maternità | Famiglia | Colloc.to orient.to prof.le | Disocc. | Alloggio | Altre |
| Germania | 29,4 | 7,7 | 3,2 | 29,1 | 13,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 0,8 | 0,5 |
| Francia | 25,7 | 5,4 | 3,4 | 34,3 | 6,9 | 2,1 | 10,0 | 0,5 | 7,9 | 2,1 | 1,5 |
| Italia | 22,7 | 20,2 | 2,2 | 33,7 | 9,9 | 1,1 | 7,5 | 0,04 | 2,6 | 0,05 | 0,1 |
| Paesi Bassi | 27,8 | 19,7 | a | 27,7 | 4,6 | 0,3 | 8,8 | — | 8,8 | 0,9 | 1,2 |
| Belgio | 21,6 | 8,8 | 3,0 | 25,9 | 12,2 | 0,6 | 11,3 | 2,0 | 13,5 | — | 1,0 |
| Lussemburgo | 23,6 | 12,9 | 3,8 | 32,5 | 16,7 | 1,5 | 7,8 | 0,2 | 0,8 | 0,04 | 0,1 |
| Regno Unito | 21,2 | 8,5 | 1,1 | 40,2 | 2,0 | 1,5 | 11,1 | 1,2 | 11,2 | 0,9 | 1,5 |
| Irlanda | 34,4 | 6,1 | 0,4 | 26,1 | 6,9 | 2,1 | 8,7 | — | 10,0 | 3,8 | 1,3 |
| Danimarca | 25,1 | 8,3 | 0,4 | 34,3 | 0,5 | 1,1 | 9,7 | 1,3 | 14,8 | 1,4 | 3,0 |
| EUR 9 | 25,7 | 10,8 | 2,2 | 31,5 | 8,1 | 1,2 | 9,2 | 0,9 | 7,2 | 1,1 | 1,1 |

= inclusa in invalidità

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE PER LA PROTEZIONE SOCIALE SECONDO LA PROVENIENZA

| Fonti di provenienza | Anni | P A E S I | | | | | | | | | | EUR 9 |
|----------------------------|------|-----------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|------|-------|
| | | Germania | Francia | Italia | Paesi Bassi | Belgio | Lussemburgo | Regno Unito | Irlanda | Danimarca | | |
| Datori di lavoro | 1975 | 44,2 | 58,2 | 72,9 | 40,0 | 43,1 | 37,1 | 37,4 | 22,8 | 11,0 | 40,7 | |
| | 1978 | 42,5 | 57,6 | 60,1 | 37,8 | 40,9 | 36,0 | 34,7 | 26,0 | 10,6 | 38,5 | |
| | 1981 | 38,3 | 56,0 | 56,7 | 35,4 | 42,4 | 34,0 | 33,0 | 24,2 | 10,0 | 36,7 | |
| Assistiti | 1975 | 24,1 | 19,2 | 10,5 | 33,8 | 19,6 | 24,2 | 15,9 | 11,8 | 1,6 | 17,8 | |
| | 1978 | 27,7 | 20,7 | 9,3 | 32,1 | 20,4 | 24,1 | 14,7 | 12,8 | 1,8 | 18,2 | |
| | 1981 | 26,0 | 22,6 | 13,3 | 32,1 | 18,3 | 22,6 | 15,4 | 11,2 | 2,1 | 18,2 | |
| Governo | 1975 | 27,4 | 19,3 | 13,4 | 17,0 | 30,7 | 31,2 | 39,4 | 62,1 | 84,4 | 36,1 | |
| | 1978 | 25,6 | 18,5 | 27,1 | 19,9 | 34,0 | 31,4 | 42,2 | 60,3 | 83,5 | 38,0 | |
| | 1981 | 32,5 | 18,5 | 27,7 | 19,9 | 35,8 | 34,3 | 43,3 | 63,4 | 83,1 | 39,8 | |
| Altre fonti | 1975 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 9,2 | 6,6 | 7,5 | 7,3 | 3,3 | 3,0 | 5,3 | |
| | 1978 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 10,1 | 4,6 | 8,3 | 8,3 | 0,8 | — | 5,2 | |
| | 1981 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 12,6 | 3,5 | 9,1 | 8,3 | 1,2 | — | — | |

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'impostazione data al finanziamento a carico della collettività è coerente con il quadro stabilito dalla legge finanziaria 1984, che si ritiene possa essere trasferito in valori reali, anche nei prossimi esercizi, mediante lo strumento che nella riforma individuiamo in: assunzione di un importo

pari al 50 per cento della pensione sociale, per ogni pensione del FPLD e gestioni dei lavoratori autonomi assunzione del carico delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni attualmente in pagamento e di quelle da esse derivanti:

| | Concorso per normativa attuale | Concorso del Fondo sociale | Totale | Disavanzo di esercizio | Apporto totale |
|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| FPLD | 1.955 | 1.361 | 3.316 | 7.655 | 10.971 |
| CDMC | 1.565 | 285 | 1.850 | 4.851 | 6.701 |
| ART | 55 | 92 | 147 | 57 | 90 |
| COMM | 50 | 86 | 136 | 119 | 255 |
| Totali | 3.625 | 1.824 | 5.449 | 12.568 | 18.017 |

Nella tabella non si tiene conto delle poste attive della gestione INPS (tra le quali la Cassa assegni familiari, con oltre 5.000 miliardi di attivo nel 1984, ha un rilievo del tutto particolare), che si ritiene debbano essere riconsiderate ai fini di una nuova politica della famiglia e di coordinati interventi di sostegno dei redditi e di politica attiva del lavoro.

3. L'armonizzazione normativa

Come si è già messo in rilievo, si sono accentuate, negli ultimi anni le tensioni derivanti da disparità di trattamento e contribuzioni a parità di anzianità di lavoro, di retribuzione, di attività: siamo in presenza di una serie di elementi distorsivi che accentuano quella crisi della sicurezza sociale che da diverse parti, e spesso con precise strumentalizzazioni, viene denunciata.

Le più rilevanti disparità riguardano:

1) la retribuzione pensionabile. Per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari, con quaranta anni di servizio, all'80 per cento della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio.

Per i dipendenti statali il calcolo avviene sul 94,40 per cento dell'ultimo stipendio percepito; per i dipendenti degli enti locali sul 100 per cento dell'ultimo mese; diversi anche i rendimenti dei fondi speciali amministrati dall'INPS ;

2) l'aliquota contributiva. Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 7,15 per cento; per gli statali al 5,60 per cento; per gli assicurati agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro al 5,30 per cento; diverse ancora le contribuzioni a carico dei lavoratori iscritti presso gli altri fondi pensionistici.

Per i datori di lavoro l'onere varia dal 17,7 per cento fino al 35 per cento, allorchè l'onere contributivo del lavoratore è assorbito dagli stessi.

Per i lavoratori autonomi, pur dopo le importanti modifiche avvenute con lo stralcio dalla legge finanziaria 1982 di un provvedimento in materia previdenziale, il contributo ha un carattere prevalentemente capitaro indipendentemente dal reddito, con penalizzazione delle aziende più deboli economicamente e con oneri più rilevanti per le famiglie numerose;

3) l'età pensionabile. Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stabilita in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, aumentabile per tutti a 65 anni ai fini del raggiungimento di 40 anni di anzianità. L'anzianità contributiva richiesta di 15 anni, congiuntamente con il limite di età, può essere conseguita anche con prosecuzioni volontarie e riscatti.

Per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del personale delle aziende autonome e militari, l'età pensionabile è di 65 anni, ma il pensionamento è possibile a qualsiasi età purchè il servizio sia durato almeno 20 anni. Per i dipendenti degli enti locali, l'età varia, a seconda dell'ente, 60 o 65 anni con il requisito minimo di 15 anni di anzianità.

Per i lavoratori autonomi coldiretti, artigiani, commercianti, l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne; senza alcuna possibilità di anticipazione;

4) la retribuzione massima pensionabile. Non esiste per alcune categorie di lavoratori, per altre a livelli diversi, per la grande generalità dei lavoratori assicurati all'INPS è stata ferma dal 1968 a lire 12.600.000, elevata dal 1° gennaio 1981 a lire 18.500.000 ed indicizzata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, con decorrenza 1° gennaio 1983, con la disciplina della perequazione automatica (dal 1° gennaio 1984 lire 21.271.000). A parte le sperequazioni di trattamento tra diverse categorie di lavoratori e le sperequazioni già insorte tra lavoratori andati in quiescenza in anni diversi, si evidenzia l'incoerenza di oneri gravanti sull'intera retribuzione senza alcuna corrispondenza nelle prestazioni pensionistiche;

5) cumuli. Il cumulo fra pensione e retribuzione è diversamente disciplinato a seconda che si tratti di lavoratori assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria o di lavoratori assicurati presso Fondi speciali, o di lavoratori dipendenti dello Stato, spesso senza alcuna oggettiva giustificazione;

6) minimi di pensione. I minimi attribuiti ai lavoratori dipendenti assicurati all'INPS sono superiori a quelli dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, che pure vanno in quie-

scenza in età più avanzata (cinque anni in più) senza che questa differenziazione trovi logici motivi nella contribuzione o nell'anzianità di lavoro.

4. *Autonomia e razionalizzazione delle gestioni*

Il nostro sistema previdenziale è ai limiti di una grave destabilizzazione, alla quale concorrono l'aumento della popolazione anziana e conseguentemente dei pensionati, la rigida stabilità del numero degli occupati per i quali è versata una contribuzione per il finanziamento delle prestazioni previdenziali, l'incerta demarcazione tra intervento previdenziale ed assistenziale e la conseguente assenza di razionalità nell'intervento pubblico.

Di qui la necessità di un'azione nel campo pensionistico che, tenendo conto degli elementi di cui sopra e della rigidità di alcuni di essi, ponga le basi per un più razionale sistema pensionistico, individuando la quota di prestazioni che, data la sua natura assistenziale, deve far carico alla collettività e rimettendo alle categorie interessate l'onere delle restanti prestazioni, garantendone nel complesso il necessario equilibrio gestionale.

Ma di qui anche la consapevolezza che solo attraverso il massimo coinvolgimento e la corresponsabilizzazione di tutte le categorie interessate sia possibile ristabilire la governabilità del sistema è alla base della proposta di articolare il bilancio unico dell'INPS in sette gestioni relative alle pensioni (lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti), alle prestazioni temporanee di sostegno dei redditi (indennità di malattia, disoccupazione, impiegati richiamati, integrazioni salariali e, in genere, tutte le prestazioni previdenziali aventi carattere temporaneo), ai trattamenti di famiglia, agli interventi di natura assistenziale.

Lo scopo è quello di consentire anno per anno la verifica degli interventi operati per prestazioni dalle varie gestioni, il volume delle entrate contributive e quindi la valu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIMI PENSIONISTICI: POSIZIONI ASSICURATIVE, NUMERO DELLE PENSIONI, IMPORTI MEDI (in migliaia)

| Gestioni | 1975 | | | 1978 | | | 1982 | | | Importo complessivo annuo |
|---|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------------------|
| | Assicurati | Pensionati | Importo medio | Assicurati | Pensionati | Importo medio | Assicurati | Pensionati | Importo medio | |
| | | | | | | | | | | |
| LAVORATORI DIPENDENTI | | | | | | | | | | |
| Gestiti dall'INPS: | | | | | | | | | | |
| Regime generale | 12.050 | 7.713 | 882 | 12.200 | 8.233 | 1.651 | 11.400 (a) | 8.800 | 4.037 | 36.000 |
| Regimi speciali | 438 | 179 | 2.589 | 463 | 198 | 4.377 | 390 | 240 | 9.750 | 2.340 |
| Gestiti da altri Istituti | 193 | 49 | 3.576 | 210 | 61 | 6.710 | 279 | 69 (b) | 8.898 (b) | 614 |
| Totale privati | 12.696 | 7.941 | 937 | 12.873 | 8.482 | 1.751 | 12.069 | 9.109 | 4.276 | 38.954 |
| Totale pubblici | 2.848 | 1.043 | 1.854 | 3.150 | 1.305 | 3.600 | 3.521 (c) | 1.487 (c) | 8.500 (c) | 16.640 |
| Totale dipendenti | 15.544 | 3.984 | 1.043 | 16.023 | 9.787 | 1.998 | 15.590 | 10.596 | 5.246 | 55.594 |
| LAVORATORI AUTONOMI | | | | | | | | | | |
| Gestiti dall'INPS | 5.411 | 3.068 | 743 | 5.171 | 3.087 | 1.191 | 4.962 | 3.114 | 2.710 | 8.452 |
| Gestiti da altri Istituti (d) | 538 | 81 | 1.547 | 690 | 99 | 2.212 | 806 | 125 | 3.630 | 454 |
| Totale autonomi | 5.949 | 3.149 | 764 | 5.861 | 3.186 | 1.223 | 5.768 | 3.239 | 2.750 | 8.906 |
| Totale dipendenti e autonomi | 21.493 | 12.133 | 971 | 21.884 | 12.973 | 1.808 | 21.358 | 13.835 | 4.662 | 64.500 |

(a) La valutazione è stata effettuata dall'INPS in correlazione alle rilevazioni ISTAT sulle forze di lavoro e non comprende i contribuenti volontari.

(b) Dati 1981.

(c) Dati stimati.

(d) Casse liberi professionisti ed ENASARCO.

Fonte: CENSIS, INPS, Relazione generale sulla situazione economica del Paese 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO SINOTTICO DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

| | Gestioni | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps | | Coltivatori diretti mezzadri e coloni Inps | | Artigiani Inps | | Commercianti Inps | |
| <i>Pensioni di vecchiaia</i> | | | | | | | | |
| Età | U. 60 | D. 55 | U. 65 | D. 60 | U. 65 | D. 60 | U. 65 | D. 60 |
| Minimo di anni di contribuzione | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| <i>Pensione di anzianità</i> | | | | | | | | |
| Età | — | | — | | — | | — | |
| Minimo di anni di contribuzione | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | |
| <i>Pensione di vecchiaia anticipata</i> | (Anticipo di 5 anni per il lavoro in sotterraneo). | | NO. | | NO. | | NO. | |
| <i>Pensione di invalidità</i> | | | | | | | | |
| Tipo | Generica. | | Generica. | | Generica. | | Generica. | |
| Minimo di anni di contribuzione | 5 (di cui 1 negli ultimi 5 anni). | | Idem. | | Idem. | | Idem. | |
| <i>Pensione privilegiata di invalidità</i> | | | | | | | | |
| Minimo di anni di contribuzione | 1 | | NO. | | NO. | | NO. | |
| <i>Pensione ai superstiti</i> | 1) 60 per cento coniuge, 20 per cento per figlio; 2) se solo figli: 40 per cento per ciascun figlio (max 100 per cento); 3) in mancanza 15 per cento per genitori o fratelli. | | Idem. | | Idem. | | Idem. | |
| <i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i> | 1/40 dell'80 per cento della retribuzione globale lorda media dei migliori 3 anni negli ultimi 10 per ogni anno fino a un max di 40 anni. Supplementi per gli anni successivi. | | Su tutta la contribuzione. | | Su tutta la contribuzione. | | Su tutta la contribuzione. | |
| <i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i> | 1) vecchiaia e invalidità: cumulabile il solo « minimo »; 2) superstiti: interamente cumulabile; 3) anzianità: totalmente incumulabile. | | Idem. | | Idem. | | Idem. | |
| <i>Limite massimo di pensione</i> | Limite max di retribuzione pensionabile: lire 21.271.000 (1984) indicizzato. | | Implicito nel contributo che è fisso in quota capitaria. | | Idem. | | Idem. | |

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpid; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: QUADRO SINOTTICO DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

| | Gestioni | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|-------|---|-------|
| | Esattoriali Inps | | Dazieri Inps | Telefonici Inps | | Elettrici Inps | |
| <i>Pensione di vecchiaia</i> | | | | | | | |
| Età | U. 60 | D. 55 | 65 | U. 60 | D. 55 | U. 65 | D. 60 |
| Minimo di anni di contribuzione | 15 | | 10 | 15 | | 15 | |
| <i>Pensione di anzianità</i> | | | | | | | |
| Età | 55 | | 55 | — | | — | |
| Minimo di anni di contribuzione | 30 | | 30 | 35 | | 35 | |
| <i>Pensione di vecchiaia anticipata</i> | NO. | | NO. | U. 55 | D. 50 | U. 60 | D. 55 |
| | | | | Condizioni particolari molto dettagliate. | | con 20 anni di contribuzione (ulteriore anticipo per lavoro in sotterraneo). | |
| <i>Pensione di invalidità</i> | | | | | | | |
| Tipo | Generica. | | Specifica. | Generica. | | Specifica. | |
| Minimo di anni di contribuzione | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
| <i>Pensione privilegiata di invalidità</i> | | | | | | | |
| Minimo di anni di contribuzione | NO. | | NO. | NO. | | NO. | |
| <i>Pensione ai superstiti</i> | Idem. | | 1) 50 per cento coniuge, 10 per cento per figli; 2) se solo figli: 50 per cento, 10 per cento per figlio; 3) in mancanza, 15 per cento per genitori o fratelli. | 1) 60 per cento coniuge o, in mancanza, per il primo figlio; 2) 20 per cento per figlio; 3) in mancanza, 50 per cento per genitori o 15 per cento per fratelli. | | 1) 60 per cento coniuge o in mancanza per il primo figlio; 2) 20 per cento per figlio; 3) in mancanza 15 per cento per genitori o fratelli. | |
| <i>Retribuzione pensionabile e misure (*)</i> | 1/35 del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese per ogni anno fino a un max di 35 anni. | | 1/40 dell'85 per cento della retribuzione dell'ultimo anno per ogni anno fino a un max di 40 anni. Norme particolari per l'invalidità. | 1/40 della retribuzione per ogni anno fino a un max del 90 per cento. Retribuzione uguale ultimo anno o, se inferiore, media ultimi 3 più 12 per cento. | | 1/35 dell'88 per cento della retribuzione più 1 per cento per ogni anno oltre il 35°. Retribuzione ultimo semestre. | |
| <i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i> | Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività. | | Idem. | Idem. | | Idem. | |
| <i>Limite massimo di pensione</i> | NO. | | NO. | NO. | | 88 per cento più il 10 per cento della retribuzione pensionabile (senza limite). | |

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpid; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano

| | Gestioni | | | |
|---|---|--|--|---|
| | Gasisti Inps | Clero Inps | Autoferro- tramvieri Inps | Marittimi: gestione marittimi gestione speciale Inps |
| <i>Pensioni di vecchiaia</i> | | | | |
| Età | 60 | 65 | U. 60 D. 55 | U. 60 D. 55 (g.m.) U. 60/65 D. 55/60 (g.s.) |
| Minimo anni di contribu- zione | 15 | 10 | 15 | 20 — 15 (g.m.) 20 — 15 (g.s.) |
| <i>Pensione di anzianità</i> | | | | |
| Età | — | — | — | — |
| Minimo anni di contribu- zione | — | — | 35 | 30 — 25 (g.m.) 35 (g.s.) |
| <i>Pensione di vecchiaia an- ticipata</i> | 55 | — | U. 55 D. 50 Condizioni parti- colari. | 55 — 50 anni con 20 di contribu- zione. |
| <i>Pensione di invalidità</i> | | | | |
| Tipo | Generica. | Specifica. | Specifica. | Specifica (g.m.) Specifica (g.s.) |
| Minimo di anni di contri- buzione | 5 | 5 | 10 | 20 — 10 (g.m.) 5 (g.s.). |
| <i>Pensione privilegiata di in- validità</i> | | | | |
| Minimo di anni di contri- buzione | NO. | NO. | NO. | NO. |
| <i>Pensione ai superstiti</i> . . | Ved. Fpld | Ved. Fpld | 1) 60 per cento per coniuge o, in mancanza, al primo figlio; 2) 20 per cento per ogni figlio; 3) in mancanza, 15 per cento per genitori o fratelli. | Ved. Fpld. |
| <i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i> | 1/39 della retribuzio- ne per ogni anno fi- no ad un massimo del 90 per cento del- la retribuzione del- l'ultimo anno. | Minimo Fpld più lire 18.200 per ogni anno oltre il decimo. | | 1/30 del 74 per cento della retri- buzione fino a un massimo del 74 per cento dello ultimo triennio (g.m.). 1/40 dell'80 per cento della retri- buzione tabellare degli ultimi 10 an- ni fino al massi- mo dell'80 per cento (g.s.). |
| <i>Cumulo tra pensione e re- tribuzione</i> | Non cumulabile per la stessa attività. To- talmente cumulabile per altra attività. | Cumulabile. | 1/40 della retribu- zione per ogni an- no fino al massi- mo del 90 per cen- to della retribu- zione degli ultimi 12 mesi. | Idem. |
| <i>Limite massimo di pen- sione</i> | NO. | Implicito nel con- tributo che è fis- so in quota capi- tale. | Non cumulabile per la stessa atti- vità. Totalmente cumulabile per al- tra attività. NO. | NO. |

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano

| | Gestioni | | | |
|---|--|--|---|--|
| | Volo Inps | Dirigenti industriali Inpdai | Giornalisti Inpgi | Lavoratori dello spettacolo Enpals |
| <i>Pensioni di vecchiaia</i> | | | | |
| Età | 50 | U. 65 D. 60 | U. 60 D. 55 | U. 60 D. 55 |
| Minimo anni di contribuzione | 15 | 15 | 15 | 15 |
| <i>Pensione di anzianità</i> | | | | |
| Età | — | — | — | — |
| Minimo anni di contribuzione | 25 di cui 15 effettivi. | 35 | — | 35 |
| <i>Pensione di vecchiaia anticipata</i> | A 45 con 15 anni di contribuzione. | Possibilità di anticipazione o di differimento di 5 anni con riduzione o aumento della pensione. | Ai 55 anni se handicap compiuto 20 anni di contribuzione. | NO. |
| <i>Pensione di invalidità</i> | | | | |
| Tipo | Specifica. Generica. | Generica (e abbandono del lavoro come dirigente). | Generica (e abbandono della professione). | Generica. |
| Minimo di anni di contribuzione | 10 (di cui 5 effettivi). | 2 (5, se l'assicurazione è iniziata dopo il 50° anno di età). | 15 anni o 5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio). | 5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio) |
| <i>Pensione privilegiata di invalidità</i> | | | | |
| Minimo di anni di contribuzione | NO. | — | — | 1 |
| <i>Pensione ai superstiti</i> | 1) 60 per cento coniuge; 2) 80 per cento coniuge con un figlio; 3) 100 per cento coniuge con più figli; 4) in mancanza, 30 per cento ai genitori. | Ved. Fpld (ma in caso di pensione ai genitori l'aliquota è del 30 per cento). | Dal 60 per cento al 100 per cento in relazione al numero dei superstiti (con un minimo del 75 per cento per le pensioni di vecchiaia). | Ved. Fpld. |
| <i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i> | 3 per cento della retribuzione per ogni anno fino al massimo del 100 per cento della retribuzione dei 12 mesi più favorevoli dell'ultimo triennio. | 1/30 dell'80 per cento della retribuzione fino ad un massimo dell'80. Retribuzione dei 3 anni migliori degli ultimi 10 (uguale Fpld). | 1/30 dell'80 per cento della retribuzione media degli ultimi 5 o 10 anni per anno di contribuzione ultimi 5 anni o i migliori 10 della vita assicurativa. | Ved. Fpld. |
| <i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i> | Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività. | 1) vecchiaia: riduzione del 50 per cento (con garanzia del minimo); 2) invalidità e anzianità: totalmente cumulabile; 3) superstiti: interamente cumulabile. | Amnesso con alcune limitazioni. | Ved. Fpld. |
| <i>Limite massimo di pensione</i> | NO. | 80 per cento della retribuzione massima pensionabile (lire 29.900.000 annue). | 100 per cento della retribuzione pensionabile entro il massimo del 250 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario. | Ved. Fpld. |

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano

| | Gestioni | | |
|---|--|---|---|
| | Agenti e rappresentanti di commercio Enasarco | Dipendenti statali Stato | Altri dipendenti pubblici: ist. di previdenza del tesoro, insegnanti elementari, sanitari, ufficiali giudiziari, enti locali Cpdel |
| <i>Pensioni di vecchiaia</i> | | | |
| Età | U. 60 D. 55 | 65 | 60 |
| Minimo anni di contribuzione | 15 | 15 | 15 |
| <i>Pensione di anzianità</i> | | | |
| Età | — | — | — |
| Minimo anni di contribuzione | 35 | — | — |
| <i>Pensione di vecchiaia anticipata</i> | NO. | 20 anni di servizio (15 per le donne coniugate). | U. 25 anni di servizio. D. 20 anni di servizio. |
| <i>Pensione di invalidità</i> | | | |
| Tipo | Generica (2 gradi). | Generica. | Generica. |
| Minimo di anni di contribuzione | 5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio). | 15 | 15 |
| <i>Pensione privilegiata di invalidità</i> | | | |
| Minimo di anni di contribuzione | — | Qualsiasi anzianità per causa di servizio (ai fini della pensione si considerano 40 anni di servizio). | Idem. |
| <i>Pensione ai superstiti</i> | 1) 60 per cento per 1 superstite; 2) 75 per cento per 2 superstiti; 3) 90 per cento per 3 superstiti; 4) 100 per cento per 4 e più. | Dal 33 al 75 per cento in relazione al numero dei superstiti. | Sulle prime lire 219.500 annue almeno l'80 per cento, sul rimanente importo della pensione aliquote variabili dal 40 al 90 per cento. |
| <i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i> | 1/40 del 70 per cento della media delle provvigioni del triennio migliore degli ultimi 10 anni per ogni anno di contribuzione. | 1/40 dell'80 per cento della retribuzione per ogni anno, oltre all'80 per cento dell'indennità speciale. Retribuzione uguale ultimo stipendio più 18 per cento. | Da un minimo del 37,5 per cento con 15 anni di servizio ad un massimo del 100 per cento della retribuzione con 40 anni di servizio. Retribuzione uguale ultimo stipendio. |
| <i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i> | Ammesso (non per l'invalidità totale per la stessa occupazione). | Ammesso (con le limitazioni per il reimpiego nello Stato). | Ammesso. |
| <i>Limite massimo di pensione</i> | NO (ma con le trattative progressive per pensioni più elevate). | NO. | NO. |

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

tazione tra l'adeguatezza del contributo delle rispettive categorie sociali e, per quanto attiene alle prestazioni assistenziali, degli stanziamenti dello Stato, ai fini di assicurare l'equilibrio finanziario e la chiarezza del sistema.

Sovrintendono alle gestioni comitati amministratori dotati di autonomia di controllo e di verifica dell'equilibrio interno a ciascun fondo ed affidati alle stesse categorie interessate.

Con il presente disegno di legge vengono affrontati in modo organico i temi ed i problemi in precedenza evidenziati, problemi ai quali si tende a fornire una risposta che contemperi le esigenze di uguaglianza e di pluralismo che sono alla base di ogni moderno ordinamento democratico.

In questo spirito sono stati affrontati i problemi relativi all'omogeneizzazione dei vari trattamenti previdenziali, alla distinzione tra interventi previdenziali ed assistenziali, al collegamento per i lavoratori autonomi tra prestazioni previdenziali e il prelievo fiscale e parafiscale che viene operato sul rispettivo reddito, ai rapporti che devono legare il maggiore ente previdenziale italiano al sistema istituzionale.

Primo dei grandi temi affrontati dal provvedimento di riforma è l'omogeneizzazione del sistema previdenziale.

Come si è accennato, l'attuale ordinamento, caratterizzato dalla coesistenza di diversi regimi obbligatori ordinati secondo norme e criteri eterogenei è fonte di trattamenti previdenziali spesso sperequati che oltre a risolversi nella violazione delle più elementari esigenze di equità contrastano con il dettato costituzionale. Va ricordato al riguardo che il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, nell'affermare il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, non opera distinzioni di categoria che, del resto, non si giustificerebbero anche in rapporto ai principi di uguaglianza di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale.

Rispondendo a tali esigenze il disegno di legge dispone, salvo casi particolari, l'estensione a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, delle

norme dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Naturalmente, in attuazione del principio generale del rispetto dei diritti quesiti, il provvedimento stabilisce il mantenimento delle attuali forme pensionistiche per coloro che siano già pensionati e la graduale estensione di alcuni istituti dell'assicurazione generale a coloro che risultino già iscritti a un diverso fondo di previdenza.

Punto qualificante, sotto l'aspetto di una maggiore giustizia sociale e di una ripartizione più equa del carico della partecipazione dei singoli alla solidarietà generale, è la disposizione che estende a tutti i lavoratori l'obbligo di partecipare alla solidarietà in favore delle categorie a bassa capacità contributiva, mediante il trasferimento di una quota contributiva, calcolata in percentuale sulla retribuzione, all'assicurazione generale obbligatoria, obbligo che sinora ha fatto capo unicamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione stessa.

L'omogeneizzazione del sistema previdenziale non può tuttavia mortificare il principio del pluralismo che è garantito dal nostro ordinamento costituzionale, sia pure con un'intensità graduata in rapporto alle esigenze della società nel suo complesso. In aderenza a tale principio viene demandata alla libera scelta delle categorie la costituzione di fondi integrativi dei regimi obbligatori al fine di preconstituire un più elevato rapporto tra retribuzione e pensione.

Ovviamente una corretta coordinazione del principio alla logica della solidarietà sociale impone che il costo delle gestioni integrative gravi sulle categorie interessate, evitando oneri sulla finanza pubblica e stabilendo un criterio di ripartizione tra datore di lavoro e lavoratori con lo scopo di valorizzarne la responsabilità e di evitare che l'onere si trasferisca, in modo palese o surrettizio, a carico della collettività.

Altro tema di rilevante portata affrontato dal disegno di legge è quello dei rapporti tra interventi previdenziali ed assistenziali, la cui mancata demarcazione costituisce uno dei nodi fondamentali dell'attuale crisi del sistema previdenziale italiano, anche a causa della mancanza di un chiaro disegno

da perseguire gradualmente sulla base di ben precise scelte di politica economica e sociale e secondo predeterminati criteri di priorità, ed in presenza dell'uso dello strumento dell'intervento previdenziale in luogo di quello assistenziale, alterando l'equilibrato sistema di sicurezza sociale delineato dall'articolo 38 della Costituzione.

Non si vuole ovviamente negare l'esigenza di interventi a sostegno dei cittadini appartenenti alle zone ed ai settori strutturalmente più emarginati, essendo tali interventi indispensabili per i profondi squilibri che il nostro Paese presenta. Se si vuole, invece, affermare la necessità che lo strumento legislativo ed amministrativo utilizzato deve essere omogeneo alla scelta decisa ed ai settori o zone nei cui confronti si interviene: altrimenti non si ottengono i risultati perseguiti e si distorcono gli strumenti usati.

Un primo apporto a tale necessario processo di chiarificazione è fornito dalla disposizione che, rispondendo alle esigenze sopra illustrate, individua nell'importo complessivo delle pensioni quella quota che deve essere posta a carico della collettività, costituendo una vera e propria fascia sociale sulla quale devono innestarsi la fascia più propriamente previdenziale e quella integrativa.

Altro punto del disegno di legge sul quale è opportuno soffermare in particolare l'attenzione è il complesso di norme del titolo II con il quale, aderendo anche alle istanze delle parti interessate, è stata radicalmente trasformata la disciplina delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Tale trasformazione, che prevede il collegamento della contribuzione e delle pensioni al reddito di ciascun lavoratore, risponde ad un'esigenza di uguaglianza e di giustizia sociale che, chiamando ciascun assicurato a partecipare alla solidarietà in proporzione diretta alla propria capacità contributiva, rimuove la situazione di sperequazione derivante dall'attuale parità degli oneri contributivi pur in presenza di redditi diversificati e, nello stesso tempo, proporziona l'ammontare della prestazione all'apporto contributivo di ciascuno.

Con ciò, nello spirito di omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali si è inteso, inoltre, rendere più uniforme il regime dei lavoratori autonomi con quello dei lavoratori dipendenti.

Ultimo e rilevante tema affrontato dal disegno di legge è quello della ristrutturazione dell'INPS.

Al conseguimento di tale obiettivo potranno concorrere con pari efficacia sia la riconversione dell'Ente stesso in azienda di servizi intesa al raggiungimento della massima efficienza produttiva sia la revisione dell'attuale complessa normativa che regola i rapporti dell'INPS con le istituzioni preposte al controllo della sua attività.

Mentre la soluzione del primo problema è rimessa, per la parte attuativa, all'autonomia dell'Istituto ed al suo diritto-dovere di riorganizzarsi in vista del conseguimento di una maggiore efficienza operativa, per quanto riguarda l'adeguamento delle sedi di controllo di merito e di legittimità appare indispensabile la revisione delle norme che, in epoche e condizioni diverse, hanno regolamentato la materia.

A quest'ultimo riguardo è opportuno tenere presente la serie di controlli che si sovrappone all'attività dell'INPS: controllo concomitante del collegio dei sindaci, controllo dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio, controllo della Corte dei conti. Sono forme di controllo la cui esplicazione si svolge con assoluta reciproca indipendenza con conseguenze negative per l'Ente la cui azione, per la natura stessa e l'ampiezza dei servizi sociali prestati, deve essere, invece, caratterizzata dall'autonomia decisionale, dalla possibilità di adempiere tempestivamente ai propri compiti, dalla certezza dei rapporti. Il disegno di legge, quindi, pur senza limitare l'intervento dello Stato cui spettano la vigilanza, il controllo, il coordinamento della politica sociale e del lavoro, tende a meglio disciplinare sfera e intensità di tale intervento, razionalizzando tempi e modi, e avendo per obiettivo finale il riferimento ai risultati dell'azione amministrativa.

A questo fine è apparso preferibile individuare nel momento della programmazione

la fase più rilevante e significativa dell'intervento degli organi di controllo e vigilanza nel momento parlamentare, la fase dell'analisi complessiva della coerenza della legislazione previdenziale e dell'azione amministrativa. Un controllo « politico » dunque, che non sostituisce il controllo amministrativo sulla gestione, ma che individua gli scostamenti e le correzioni da apportare e riflette una più vasta considerazione dei contenuti e dei riflessi del sistema nella più ampia sfera della politica sociale ed economica.

Si sono inoltre privilegiati il più ampio processo di decentramento e riorganizzazione interna, e la massima partecipazione del personale con l'assunzione piena di potere decisionale dei dirigenti al fine della più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

A questo fine una diversa e più incisiva configurazione è stata conferita al ruolo del direttore generale, organo non più esclusivamente burocratico ma con ampia facoltà di iniziativa e di proposta, centro di propulsione e di coordinamento dell'attività operativa dell'Ente.

Dal complesso delle norme di carattere organizzatorio viene a configurarsi una dirigenza capace di assicurare una direzione dinamica, di tipo imprenditoriale, basata su criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi, su costanti controlli dei risultati raggiunti, sull'analisi della congruità delle scelte operate.

È stato lasciato aperto, invece, il problema della determinazione del trattamento economico della dirigenza dell'Ente, ritenendosi che ad esso debba darsi soluzione nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica come previsto dall'articolo 26 della legge-quadro del pubblico impiego nel quale è prefigurata una classe dirigenziale che, per modalità di accesso, svolgimento di carriera, autonomia di attribuzioni, continuo aggiornamento professionale, responsabilità, sia all'altezza delle sempre più rilevanti funzioni della pubblica amministrazione, che costituisce uno dei modi attraverso i quali passa ogni ipotesi di più equo ed efficiente assetto sociale ed economico del Paese.

5. I contenuti del disegno di legge

Si illustrano gli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi principi sin qui esposti.

Articolo 1. — Introduce nuovi principi informativi del sistema previdenziale stabilendo l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, la conservazione della pluralità degli organismi assicurativi, la possibilità di costituire fondi di previdenza integrativa.

Articolo 2. — Estende a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione degli appartenenti ad alcune particolari categorie.

Articolo 3. — Disciplina i criteri per la determinazione della pensione in favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1984, risultano iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Articoli 4 e 5. — Fissano i principi secondo i quali può essere esercitata da parte di fondi, pubblici e privati, la gestione di previdenze integrative, lasciando la più ampia scelta alle categorie interessate e stabilendo i criteri per l'adeguamento della normativa dei fondi di previdenza integrativi già costituiti, con la salvaguardia di eventuali trattamenti di miglior favore.

Articolo 6. — Pone il limite di età per l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne, al compimento del sessantacinquesimo anno, con facoltà per i lavoratori di anticipare il godimento della pensione al sessantesimo anno. Per le donne il limite di età è elevato gradualmente nel tempo. Per particolari categorie di lavoratori sono previsti limiti di età diversificati.

Articolo 7. — Eleva gradualmente, da 15 a 20 anni, i requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Articolo 8. — Disciplina i pensionamenti facoltativi anticipati dei lavoratori iscritti a fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo un graduale aumento dei requisiti di anzianità

sino al raggiungimento di quelli in vigore nell'assicurazione predetta.

Articolo 9. — Prevede l'anticipazione dell'età pensionabile per i lavoratori addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti.

Articolo 10. — Stabilisce l'incumulabilità dell'importo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione, limitatamente al 50 per cento della quota eccedente il doppio del trattamento minimo di pensione erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 11. — Modifica l'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di anzianità.

Articolo 12. — Stabilisce il limite massimo di retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione e per il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1984, indicando le modalità per l'annuale agganciamento all'indice del costo della vita. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, la contribuzione dovuta è limitata alla sola quota relativa alla solidarietà (3 per cento). È prevista la rivalutazione del limite massimo di retribuzione relativamente agli anni dal 1971 al 1984 con conseguente possibilità di rideterminare gli importi delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo predetto.

Articolo 13. — Dispone che gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici siano ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo, e istituisce a carico degli iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3 per cento della retribuzione, da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 14. — Stabilisce che lo Stato concorra al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con un importo, per ciascun pensionato, pari al cinquanta per cento della pensione sociale.

Articolo 15. — Concede una maggiorazione di pensione a titolo risarcitorio, a quei lavoratori che hanno liquidato la pensione, per risoluzione del rapporto di lavoro, nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982.

Articolo 16. — Attribuisce agli ex combattenti, che non hanno beneficiato della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto ad una maggiorazione reversibile del proprio trattamento di pensione in misura pari a lire 30.000 mensili.

Articolo 17. — Prevede l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria delle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia, superando la normativa, rivelatasi inadeguata, della « mutualità-pensioni ».

Articolo 18. — Abolisce il limite di 52 settimane in tutta la vita assicurativa previsto dalle attuali disposizioni per l'accreditamento figurativo dei periodi indennizzati di malattia.

Articolo 19. — Detta le norme per la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nonché per l'istituzione presso l'INPS del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio.

Articolo 20. — Introduce, per gli artigiani e commercianti, un nuovo sistema di calcolo della pensione analogo a quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con collegamento al reddito d'impresa (2 per cento del reddito, indicizzato, per ogni anno di anzianità contributiva). Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito d'impresa tra i familiari collaboratori.

Articolo 21. — Equipara l'importo del trattamento minimo di pensione degli artigiani e commercianti a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 22. — Stabilisce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi adeguandolo ai nuovi criteri per il calco-

lo della pensione introdotti dagli articoli precedenti.

Articolo 23. — Dispone il finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti attraverso il versamento di contributi capitari e a percentuale.

Articoli 24 e 25. — Dettano disposizioni in merito alle modalità in base alle quali devono essere individuati i redditi ai fini del calcolo dei contributi a percentuale e stabiliscono, inoltre, modalità e termini per il versamento dei contributi stessi.

Articolo 26. — Detta una nuova disciplina per la determinazione dei contributi per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti.

Articolo 27. — Introduce per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri un nuovo sistema di calcolo della pensione collegato al reddito agrario e a un reddito convenzionale, stabilito annualmente con decreto ministeriale. Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito agrario tra i familiari collaboratori.

Articolo 28. — Stabilisce l'equiparazione dell'importo del trattamento minimo di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 29. — Introduce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 30. — Dispone il finanziamento della gestione speciale attraverso il versamento di contributi capitari e a percentuale.

Articolo 31. — Detta norme per il risanamento finanziario della gestione, prevedendo che lo Stato assuma a proprio carico il disavanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1984 nonché l'onere di tutte le pensioni liquidate anteriormente a tale data.

Articolo 32. — Disciplina su nuove basi la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 33. — Introduce per artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un sistema facoltativo di contribuzione su classi di reddito convenzionale al fine di acquisire pensioni aggiuntive.

Articolo 34. — Ridetermina le funzioni e le finalità dell'INPS quale ente erogatore di servizi operante nel quadro della politica economica generale, escludendolo dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche in relazione al nuovo ordinamento della legge quadro del pubblico impiego.

Articoli da 35 a 40. — Modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nel senso di una più precisa individuazione degli organi dell'ente, delle competenze del presidente, della composizione e delle competenze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articoli da 41 a 43. — Modificano gli attuali sistemi di controllo sull'Ente individuando nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale il dicastero incaricato delle funzioni di vigilanza, modificando la composizione del collegio dei sindaci e precisandone meglio le funzioni.

Articolo 44. — Stabilisce le procedure e i termini per la revisione, ad iniziativa del direttore generale, di pronunce adottate dai comitati centrali, in analogia a quanto stabilito per i comitati provinciali.

Articolo 45. — Disciplina la responsabilità patrimoniale degli amministratori e funzionari dell'INPS fissando altresì il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno.

Articoli da 46 a 49. — Stabiliscono le attribuzioni e le competenze del direttore generale dell'INPS, specificando altresì le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza nel suo complesso. Disciplinano anche la materia dell'assunzione della difesa legale degli amministratori e dipendenti dell'INPS, convenuti per fatti d'ufficio, da parte dei legali del ruolo professionale dell'Ente.

Articolo 50. — Prevede un termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi dell'organizzazione e la gestione dell'Ente.

Articoli da 51 a 73. — Nell'ambito della autonomia economico-patrimoniale delle gestioni previdenziali, quali parti di una unica gestione generale, vengono istituite le gestioni del fondo pensioni, delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, dei trattamenti familiari e dei trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio, e degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali stabilendo la composizione, i compiti e le attribuzioni dei rispettivi comitati amministratori. Viene altresì soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1985, il fondo sociale.

Articoli 74 e 75. — Modificano la composizione e le competenze dei comitati regionali i quali decidono, in via definitiva, i ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro

esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Articoli da 76 a 79. — Modificano la composizione e le competenze dei comitati provinciali, i quali decidono in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni previdenziali dovute ai lavoratori dipendenti.

Articolo 80. — Attribuisce alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi e prestazioni delle gestioni medesime.

Articolo 81. — Attribuisce al comitato esecutivo la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro.

Articolo 82. — Attribuisce al Governo il potere di delega per l'emanazione di testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.

Articolo 83. — Istituisce il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da espletarsi da parte di una commissione di controllo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****TRATTAMENTO DI PENSIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI****Art. 1.***(Finalità)*

L'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli organismi assicurativi, garantisce ai lavoratori pubblici e privati trattamenti pensionistici obbligatori omogenei nonchè la possibilità di costituire, su base volontaria, fondi di previdenza per la liquidazione di trattamenti integrativi.

Art. 2.*(Criteri generali)*

Ai fini di cui all'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1985, e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, sono estese a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni delle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano la materia delle invalidità specifiche e per causa di servizio.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai corpi di polizia, ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati e procuratori dello Stato, ai giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti di aziende industriali (INPDAI), che conservano i rispettivi ordinamenti pensionistici. Dalle categorie anzidette è dovuto il contributo di solidarietà di cui al secondo comma del successivo articolo 13.

Art. 3.

(Determinazione della misura della pensione)

L'importo della pensione dei lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, sulla base dei periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e della retribuzione prevista dall'ordinamento stesso e rivalutata con le norme di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di assicurazione successivi al 31 dicembre 1984.

Art. 4.

(Fondi di previdenza integrativi)

L'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione anzidetta è assicurata dall'istituzione di fondi di previdenza gestiti da enti dotati di personalità giuridica, pubblica e privata.

L'istituzione dei fondi di cui al comma precedente è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

1) la gestione integrativa deve possedere autonomia finanziaria e i relativi oneri devono far carico ai lavoratori in misura non inferiore al 50 per cento; la quota a carico del datore di lavoro è definita in sede di accordi collettivi di lavoro ed è valutata tra gli oneri contrattuali, con esclusione di qualsiasi altro intervento a carico della finanza pubblica;

2) la gestione integrativa assicura un trattamento di pensione autonoma, che, sommata a quello della gestione obbligatoria, non sia superiore, con quaranta anni di anzianità escluse quelle convenzionali, alla data di decorrenza dello stesso, all'ultima retribuzione soggetta alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si applicano alla pensione integrativa la disciplina della perequazione automatica, secondo i criteri previsti per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e l'adeguamento alla dinamica delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

I contributi versati dal lavoratore ai fondi di previdenza integrativi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5.

(Fondi di previdenza integrativi preesistenti)

Gli statuti ed i regolamenti relativi ai fondi di previdenza integrativi già costituiti, per legge, regolamento o accordo collettivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 4, ferme restando le contribuzioni attualmente a carico dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali restano ferme le norme attualmente in vigore.

Ai lavoratori già iscritti ai fondi di cui al primo comma è conservato l'eventuale trattamento di miglior favore derivante dall'applicazione delle preesistenti norme degli stessi fondi integrativi.

Art. 6.

(Età di pensionamento per vecchiaia)

Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del 65° anno.

L'assicurato può optare per la pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell'età di sessanta anni.

Il limite di età di cui al precedente comma è fissato, per le donne, in base alla seguente tabella:

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987,
56 anni;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989,
57 anni;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991,
58 anni;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993,
59 anni;

dal 1° gennaio 1994, 60 anni.

Restano fermi, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

I limiti di età di cui ai primi tre commi del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per i lavoratori iscritti al Fondo volo di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni ed integrazioni, restano fermi i limiti di età e di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti e conseguentemente la retribuzione pensionabile ed i coefficienti annui di rendimento previsti dalle disposizioni stesse per il calcolo dell'importo della pensione.

Art. 7.

(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia)

Il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 della presente legge, è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o

accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione della legge i requisiti di cui al precedente comma sono stabiliti in base alla seguente tabella:

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, 16 anni di assicurazione e contribuzione;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, 17 anni di assicurazione e contribuzione;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, 18 anni di assicurazione e contribuzione;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, 19 anni di assicurazione e contribuzione;

dal 1° gennaio 1994, 20 anni di assicurazione e contribuzione.

Art. 8.

(Pensionamenti anticipati pregressi)

I lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1985, alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'anzianità assicurativa e contributiva minima prevista dai singoli ordinamenti per il pensionamento anticipato è elevata, sino al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, di due anni per quadriennio, nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1997, e di tre anni per quadriennio, nei periodi successivi.

Ai pensionamenti anticipati disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

Art. 9.

(Pensionamento per attività usuranti)

I limiti di età pensionabile possono essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a:

a) prevedere una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

b) individuare le categorie dei lavoratori, le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla gestione speciale minatori.

Art. 10.

(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro)

Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei la-

voratori autonomi non eccedenti il doppio dell'importo del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni dirette di importo complessivamente superiore al doppio del trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni d'integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta è pari al 50 per cento della quota di pensione eccedente il doppio del trattamento minimo. La trattenuta non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, qualunque sia l'importo della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale, ovvero tra i trattamenti previdenziali di cui al primo comma e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, dai redditi da lavoro autonomo e professionale debbono essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi le quote di pensione non spettanti sono versate in sede di dichiarazione

annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze, entro 120 giorni, all'istituto previdenziale competente.

Le pensioni anticipate di vecchiaia di cui al precedente articolo 6 non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con i redditi e con i trattamenti previdenziali di cui al primo comma.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) alla data di presentazione della domanda di pensione non percepiscano redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e non godano di trattamenti di integrazione salariale e di trattamenti ordinari e straordinari di disoccupazione ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione. Il divieto di cumulo non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori dal territorio nazionale.

Gli importi non dovuti sono trattenuti dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi gli importi non spettanti sono versati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministe-

ro delle finanze, entro 120 giorni, all'istituto previdenziale competente ».

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

Art. 12.

*(Massimale di retribuzione
ai fini pensionistici)*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 il limite massimo di retribuzione annua, ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del calcolo dei contributi dovuti all'assicurazione anzidetta, è stabilito in lire 32.253.000 ed è adeguato, annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, secondo la disciplina della perequazione automatica applicata alle pensioni di pari importo e secondo le aliquote stabilite, per lo stesso anno, dal decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

In caso di periodi di contribuzione inferiori all'anno il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è rapportato ai periodi di effettiva contribuzione.

Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto alle gestioni pensionistiche un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore.

Per le pensioni liquidate, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994, a carico delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurato o i suoi superstiti hanno la facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dal rispettivo ordinamento al 31 dicembre 1983 o, ove non sia previsto alcun limite, sulla base dell'am-

montare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1983 secondo l'ordinamento stesso.

Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

lire 13.205.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

lire 13.825.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

lire 14.586.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

lire 16.015.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

lire 18.097.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

lire 19.581.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

lire 20.875.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

lire 23.267.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

lire 24.365.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

lire 25.572.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

lire 27.439.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

lire 28.906.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

lire 30.456.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

lire 32.253.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

Per le pensioni di cui al comma precedente si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione e il corrispondente ammontare, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, è corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 13.

(Contribuzione al sistema pensionistico)

Gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Per i lavoratori iscritti a forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento della retribuzione imponibile agli effetti pensionistici, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni dei fondi di cui al primo comma le aliquote contributive afferenti ai fondi stessi possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentiti gli organi di amministrazione interessati.

Art. 14.

(Apporto dello Stato)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato concorre al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi assumendo a proprio carico, per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono abrogati l'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 15.

(Perequazione delle pensioni)

I lavoratori che siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla normativa di cui alla presente legge, risolto nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982, e che siano titolari di pensione, con decorrenza compresa nel predetto periodo, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei trattamenti di previdenza sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione stessa, hanno diritto, a domanda, a una maggiorazione della pensione, determinata, a seconda dell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle seguenti misure annue: lire 63.000 per il 1977; lire 118.000 per il 1978; lire 202.000 per il 1979; lire 338.000 per il 1980; lire 473.000 per il 1981 e lire 574.000 per il 1982.

La maggiorazione di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, si aggiunge alla pensione in pagamento e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

La maggiorazione di cui al 1° comma è corrisposta a condizione che il rapporto di lavoro, cessato nel periodo indicato, abbia avuto durata non inferiore a cinque anni, che la relativa indennità di anzianità o di buonuscita sia stata calcolata senza computare gli scatti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1977 e che il lavoratore non abbia percepito compensi sostitutivi del computo degli scatti stessi.

L'interessato dovrà esibire all'Ente erogatore copia autentica del prospetto di liquidazione dell'indennità di anzianità o di buonuscita percepita, nonché una dichiarazione autenticata del datore di lavoro, dalla quale risulti che questi non ha corrisposto compensi sostitutivi. Nel caso di irreperibilità del datore di lavoro, la documentazione predetta può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità dell'interessato autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale verserà alla gestione pensionistica il corrispettivo in valore capitale della maggiorazione di cui ai precedenti commi, calcolato con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque compia atti diretti a procurare a se o ad altri l'indebita percezione della maggiorazione di cui al presente articolo è tenuto a versare una somma compresa tra il doppio e il quadruplo di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo di garanzia.

Art. 16.

(Lavoratori ex combattenti)

Gli *ex* combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione spettante nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma trova applicazione, a domanda degli interessati, anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni, e ai fini della pensione sociale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 17.

(Persone addette alle cure domestiche della propria famiglia)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le persone di età non inferiore ai 25 anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni.

Sono escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ri-congiunzione delle posizioni assicurative.

Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al precedente primo comma, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma ottavo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

Le persone che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritte al-

la « Mutualità pensioni » disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

I contributi versati dagli assicurati di cui al comma precedente sino alla data del 31 dicembre 1984 sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che dovrà garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.

Art. 18.

(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortunio)

Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

(Assicurazioni sociali per i lavoratori dello spettacolo)

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1985.

Con la stessa decorrenza è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio » con separate evidenze contabili, per la gestione, con le norme in vigore per le assicurazioni gestite dal soppresso ENPALS, ivi comprese quelle di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e dei calciatori e degli allenatori di calcio.

Sono iscritti al Fondo di cui al comma precedente i lavoratori delle categorie artistiche e tecniche di cui ai numeri da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i calciatori e gli allenatori di calcio indicati dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366.

Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal numero 15) e successivi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1984. Il Fondo deve tenere separata contabilità per la gestione delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici dei lavoratori delle categorie medesime ai fini dell'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei relativi saldi attivi e passivi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila i bilanci di esercizio, facendone risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale succede nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e del Fondo di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366.

Il personale dipendente dell'ENPALS non assegnato ad altre amministrazioni in seguito alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito, secondo i criteri generali contenuti nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dipendente.

TITOLO II

TRATTAMENTI DI PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Art. 20.

(Pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1985, in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del successivo articolo 23, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. In caso di anzianità contribuiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 21 maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo, da una quota pari al 2 per cento

del reddito predetto. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'impresa d'ammontare pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che nella tabella allegato C al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, corrisponde ad un contributo base pari allo 0,11 per cento del contributo di cui al successivo articolo 23, secondo comma, lettera a). Tale reddito, in presenza di reddito di impresa ad esso inferiore ovvero in assenza di reddito di impresa, non è preso in considerazione ai fini della maggiorazione di cui al primo comma.

Il reddito d'impresa preso in considerazione è pari, per ciascuno degli anni anteriori al 1982, alla retribuzione media, rapportata ad anno, che, nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Ai lavoratori assicurati ed ai loro superstiti è data facoltà di riscatto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativamente alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF ed il reddito determinato in base ai criteri predetti. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito d'impresa denunciato ai fini dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 23. Tale quota non può superare in ogni caso il cinquanta per cento del reddito d'impresa predetto.

Per gli anni antecedenti al 1982 è ammessa facoltà di riscatto, entro il limite del 50 per cento del reddito globale denunciato dal titolare dell'impresa artigiana o dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 21.

(Trattamenti minimi di pensione)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 20 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 15 anni.

Art. 22.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti)

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 20 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 20 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 23.

(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali)

Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione delle categorie e con l'apporto dello Stato di cui al precedente articolo 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la contribuzione della categoria consiste in:

a) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto alle gestioni, rivalutato annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

b) un contributo in percentuale sul reddito annuo, derivante dall'attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno precedente;

c) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto ai fini del risanamento del deficit patrimoniale delle gestioni esistente al 31 dicembre 1984.

I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti entro il 31 dicembre 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati amministratori delle gestioni interessate.

I contributi di cui al secondo comma del presente articolo debbono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento di cui alla lettera *b*) il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, si prescrivono con il decorso di 10 anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Versamento dei contributi)

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 23 per sé e per i familiari collaboratori, salvo il diritto di rivalsa.

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza e della determinazione della pensione, il massimale di reddito annuo di impresa è pari a tre volte il prodotto dell'importo del trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 1984 rapportato ad anno per il numero di componenti l'impresa artigiana o commerciale. Sulla quota del reddito eccedente è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 23, lettera

b), è adeguato in relazione ai risultati del bilancio, al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di impresa denunciato ai fini dell'IRPEF.

L'INPS ha diritto di ottenere dai competenti Uffici delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 23, lettera b), ed all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

Art. 25.

(Contributo aggiuntivo aziendale)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo d'impresa previsto ai precedenti articoli 23, lettera b), e 24 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

(Prosecuzione volontaria)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella di reddito, allegato B alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dei precedenti articoli 20 e 23 negli ultimi 3 anni di lavoro.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gen-

naio 1985 sono inseriti nella 2^a classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al secondo comma, lettera *a*), del precedente articolo 23 e del contributo di cui alla lettera *b*) del comma stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al secondo comma del precedente articolo 24.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 27.

(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al due per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 30, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base in ciascun anno per i singoli componenti del nucleo familiare diretto coltivatore o mezzadrile colonico è costituito dalla quota del reddito agrario di cui al numero 2) del successivo articolo 30 risultante dalla ripartizione del reddito stesso tra i componenti attivi del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo di cui al predetto articolo 30. La ripartizione del reddito è operata secondo i criteri di cui all'articolo 6, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito previsto al successivo articolo 30, numero 2), non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo stesso numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

Art. 28.

*(Trattamenti minimi di pensione
per coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati a quelli dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai pensionati della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni e modificazioni, semprechè possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 29.

*(Pensioni supplementari e supplementi
di pensione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni)*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste all'articolo 27 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 27 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 30.

*(Misura dei contributi dovuti alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a 156 giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alla retribuzione minima degli operai dell'industria, calcolata dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981,

n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 31.

(Risanamento finanziario della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime.

Art. 32.

(Prosecuzione volontaria)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono inseriti nella tabella di reddito, allegato C alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 27 negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella 5ª classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 30, numero 1), e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in

esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 33.

(Pensioni per classi di contribuzione volontaria degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, iscritti alle rispettive gestioni speciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata ai comitati amministratori delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di 40 anni al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalu-

tato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati amministratori delle gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati amministratori delle gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le gestioni speciali obbligatorie.

TITOLO III

RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Art. 34.

(Funzioni e finalità dell'INPS)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità.

A tale scopo sono contenute nel presente titolo norme per il riordino della gestione dell'Istituto medesimo, il quale è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 35.

(Organi dell'INPS)

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato.

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato esecutivo;
- i comitati amministratori delle gestioni finanziarie;
- i comitati preposti alla gestione dei fondi e delle casse;
- i comitati regionali;
- i comitati provinciali;
- il collegio dei sindaci;
- il direttore generale ».

Art. 36.

(Presidente)

L'alinea introduttivo del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, salvo quanto previsto in materia dal quinto comma del presente articolo, ed esercita le seguenti funzioni: ».

I numeri 2) e 3) del citato secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e i comitati preposti a fondi e casse; può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione, nell'ambito di criteri generali, attribuisce la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

Art. 37.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) sette rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e due supplenti di qualifica non inferiore a primo dirigente ».

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, è abrogato.

Dopo l'ultimo comma del citato articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono i dirigenti responsabili dei servizi dell'Istituto in relazione agli argomenti trattati ».

Art. 38.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al consiglio di amministrazione dell'INPS:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del direttore generale;

5) nominare, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali in numero di quattro e designare, su proposta del medesimo direttore generale, il vice direttore generale vicario;

6) deliberare, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale e le promozioni dei dirigenti;

7) deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione — ivi compresi i comitati preposti alle gestioni, fondi e casse amministrati dall'Istituto nonchè i comitati regionali e provinciali — nei limiti delle disposizioni legislative e nel rispetto dei poteri espressamente attribuiti ai vari organi dalle disposizioni medesime o dai regolamenti;

8) deliberare le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi nonchè le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti;

11) deliberare, sentiti i comitati delle singole gestioni, la costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o regolamenti, nonchè i criteri direttivi generale per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo punto;

12) deliberare il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto;

13) deliberare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i funzionari dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

14) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonchè la loro eventuale trasformazione;

15) deliberare il regolamento per lo stato giuridico, il trattamento economico e di fine servizio del personale; le attribuzioni del direttore generale e dei dirigenti centrali e periferici nonché le modalità concorsuali di accesso alla dirigenza;

16) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;

17) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto; coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

18) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal direttore generale;

19) deliberare la costituzione di commissioni consiliari, a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

20) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'Ente e determinare, secondo l'organizzazione del lavoro, il numero degli addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al numero 6);

21) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

Art. 39.

(Composizione del comitato esecutivo)

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

- 1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 4) un rappresentante del personale dell'Istituto ».

Art. 40.

(Competenze del comitato esecutivo)

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato esecutivo dell'INPS:

- 1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale e dal parere dei comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a fondi o casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto, predisposti a norma delle vi-

genti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei comitati delle gestioni, fondi o casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

4) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi, nonché la disciplina delle rateizzazioni contributive;

5) deliberare l'istituzione degli uffici subprovinciali;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali, e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione dei trattamenti familiari, alla Gestione di cui all'articolo 54 della presente legge, alla Gestione speciale ad esaurimento costituita ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i ricorsi, previsti da norma di legge o di regolamento, che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indicazione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) equo indennizzo;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) dispensa dal servizio per motivi di salute;

e) riassunzioni in servizio;

f) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

Art. 41.

(Procedure di controllo)

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione, nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggette ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutive e vengono trasmessi, per l'esercizio del potere di controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le delibere, con cui il consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti, sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, il quale entro 60 giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione.

Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

Trascorso tale termine di 60 giorni, le delibere non restituite diventano esecutive.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

Art. 42.

(Controllo sui bilanci)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro 60 giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

Art. 43.

(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'INPS.

Spetta in particolare al collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è composto da:

- 1) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;
- 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

3) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, nè ricevere incarichi di studio o consulenza.

Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I limiti numerici e di qualifica di cui alle tabelle VII e XV annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento è consentito con destinazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al collocamento fuori ruolo a norm ad del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 44.

*(Decisioni illegittime
adottate dai comitati centrali)*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'INPS ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 45.

*(Responsabilità degli amministratori
e dei funzionari)*

Gli organi e i funzionari dell'INPS rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

Art. 46.

(Direttore generale)

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sovrintende

all'organizzazione dell'Ente, curandone l'unità operativa e d'indirizzo tecnico-amministrativo; adotta gli atti necessari all'efficace andamento dei servizi; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e di proposta.

Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il direttore generale è coadiuvato da quattro vice direttori generali i quali ne esercitano le attività su delega del direttore medesimo, che stabilisce altresì i rispettivi settori di competenza.

Il trattamento economico dei vice direttori generali è determinato con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale vicario che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di cui al numero 5) dell'articolo 38; fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal vice direttore generale di cui al precedente comma.

Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le norme sull'incompatibilità nonchè quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Ente ».

Art. 47.

(Competenze del direttore generale)

Il direttore generale in particolare:

1) adotta, in via definitiva, i provvedimenti concernenti il personale dell'Istituto non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Ente o dei dirigenti centrali e periferici;

2) formula proposte al consiglio di amministrazione:

a) sui programmi di ristrutturazione operativa dell'Ente, per una migliore funzionalità del servizio;

b) sulla consistenza degli organici e le promozioni dei dirigenti;

c) per la nomina dei vice direttori generali e del vice direttore generale vicario;

d) su tutti i provvedimenti per i quali la proposta sia prevista da norme di legge o di regolamento;

3) esercita i poteri eventualmente delegatigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione;

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

5) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Istituto, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ente, che eccedono i limiti di competenza dei dirigenti;

6) predispone la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi o da regolamenti.

Art. 48.

(Competenze dei dirigenti)

I dirigenti dell'Ente, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano assegnate alla competenza degli organi dell'Ente o del direttore generale.

In particolare essi:

a) assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione;

b) impegnano e ordinano le spese nei limiti di competenza stabiliti dai regolamenti dell'Ente;

e) esercitano le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Ente;

d) adottano, in via definitiva, i provvedimenti relativi alla gestione del personale previsti dai predetti regolamenti.

I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo dell'attività dell'Ente stabilite dai competenti organi.

I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

Art. 49.

(Difesa legale)

La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni, può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

Art. 50.

(Emanazione dei regolamenti)

I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione dell'Ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 51.

(Gestione finanziaria e patrimoniale)

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio.

Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

Art. 52.

(Composizione del comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)

Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presie-

duto dal vice presidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vice presidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

Art. 53.

(Competenze del comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

Art. 54.

(Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti)

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa

per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in un'unica gestione che assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali temporanee dei lavoratori dipendenti », affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La predetta Gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

Il bilancio della Gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

Art. 55.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti)

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 54 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vice presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonchè dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 56.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti)

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 55 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione

dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della Gestione;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 57.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione dei trattamenti familiari)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di « Gestione dei trattamenti familiari ».

Alla Gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vice presidente dell'INPS, rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al consiglio di amministrazione scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 58.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione dei trattamenti familiari)

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 57 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della Gestione;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 59.

(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

La Gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Art. 60.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 59 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 61.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 60 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi della Gestione;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della Gestione;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni della Gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 195, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 33;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 62.

(Gestione speciale per l'assicurazione degli artigiani)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

Alla Gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Art. 63.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione di previdenza degli artigiani)

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 62 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Art. 64.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione di previdenza degli artigiani)

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 63:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del-

l'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della Gestione;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni della Gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 33;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 65.

(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali)

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

Alla Gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

Art. 66.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali)

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 65 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Art. 67.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali)

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 66:

- 1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, conredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla Gestione stessa;
- 2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
- 3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni e contributi relativi alla Gestione;
- 4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- 5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Isti-

tuto in materia di contributi e di prestazioni della Gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per il trattamento di previdenza aggiuntivo di cui al precedente articolo 33;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 68.

(Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio)

È istituito il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio, composto da:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

2) cinque rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, un rappresentante dei giocatori di calcio ed un rappresentante degli allenatori di calcio;

3) due rappresentanti dei datori di lavoro dello spettacolo e un rappresentante delle società sportive;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

I rappresentanti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di settore più rappresentative su base nazionale.

Art. 69.

(Competenze del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio)

Spetta al comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo del Fondo, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi al Fondo stesso;

2) fare proposte al comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

4) vigilare sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento del Fondo;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni del Fondo o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 70.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali)

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'INPS, la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali ».

Il finanziamento della Gestione è a carico dello Stato.

La Gestione:

1) eroga le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) contribuisce ai trattamenti pensionistici ai sensi del precedente articolo 14;

3) assume il completo carico delle pensioni liquidate nella Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 31 della presente legge.

Alla Gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA.

Il bilancio della Gestione è unico ed è articolato in separate evidenze contabili.

Art. 71.

(Composizione del comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali)

Alla Gestione di cui al precedente articolo 70 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'INPS o da un consigliere di amministrazione dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 52, 54, 63 e 65.

Art. 72.

(Competenze del comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali)

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 71 ha i seguenti compiti:

1) deliberare, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della Gestione nonché sull'andamento della Gestione stessa proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di contributi e prestazioni della Gestione;

4) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

Art. 73.

(Fondo sociale)

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del Fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla Gestione costituita ai sensi del precedente articolo 70.

CAPO III

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO

Art. 74.

(Comitati regionali dell'INPS)

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica

30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'INPS ».

Il terzo comma del citato articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Le disposizioni del quanto comma del citato articolo 33 sono abrogate.

Art. 75.

(Competenze dei comitati regionali)

Spetta al comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività

e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta;

5) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

6) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Il comitato regionale della Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati al numero 1) del presente articolo.

Art. 76.

(Composizione dei comitati provinciali)

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dell'INPS è istituito un comitato composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

Art. 77.

(Organi collegiali periferici dell'INPS)

Dei comitati provinciali di cui all'articolo 76 della presente legge fanno parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle rispettive province autonome.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

Art. 78.

(Contenzioso in materia di prestazioni)

Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

c) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) la pensione sociale;

e) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

f) i trattamenti familiari.

Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla

data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

Sono abrogate le disposizioni di cui al numero 1), al secondo periodo del numero 2) e al numero 11) dell'articolo 36 e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 79.

(Commissioni per l'istruttoria dei ricorsi)

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per l'istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ».

Art. 80.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

Avverso i provvedimenti dell'INPS in materia di prestazioni relative alle gestioni dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati amministratori di cui agli articoli 60, 63 e 66 della presente legge.

Il comitato amministratore per la Gestione degli artigiani e quello per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore per la Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi, in materia di contributi dovuti alla Gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

Art. 81.

(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro)

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale de-

termina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 82.

(Testi unici)

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse e per assicurare la necessaria omogeneità tra le diverse discipline.

Le predette modificazioni ed integrazioni debbono altresì tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di accertamento, riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali e la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni.

Art. 83.

*(Istituzione di una
Commissione parlamentare di controllo)*

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari.

Spetta alla Commissione il potere di vigilare:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti

| | | | |
|--|---------------------------|----|------------|
| Fino a | lire 4.632.000 | L. | 3.474.000 |
| Da lire 4.632.001 a lire 6.948.000 | | » | 5.790.000 |
| Da lire 6.948.001 a lire 9.264.000 | | » | 8.106.000 |
| Da lire 9.264.001 a lire 11.580.000 | | » | 10.422.000 |
| Da lire 11.580.001 a lire 13.896.000 | | » | 12.738.000 |
| Da lire 13.896.001 a lire 16.212.000 | | » | 15.054.000 |
| Da lire 16.212.001 a lire 18.528.000 | | » | 17.370.000 |
| Da lire 18.528.001 a lire 20.844.000 | | » | 19.686.000 |
| Oltre | lire 20.844.000 | » | 22.002.000 |

TABELLA B

Classe di reddito agrario ai fini della prosecuzione volontaria per coltivatori diretti, mezzadri e coloni

| | | | |
|--|--------------------------|----|-----------|
| Fino a | lire 231.600 | L. | 115.800 |
| Da lire 231.601 a lire 463.200 | | » | 347.400 |
| Da lire 463.201 a lire 694.800 | | » | 579.000 |
| Da lire 694.801 a lire 926.400 | | » | 810.600 |
| Da lire 926.401 a lire 1.158.000 | | » | 1.042.200 |
| Da lire 1.158.001 a lire 1.389.600 | | » | 1.273.800 |
| Da lire 1.389.601 a lire 1.621.200 | | » | 1.505.400 |
| Da lire 1.621.201 a lire 1.852.800 | | » | 1.737.000 |
| Da lire 1.852.801 a lire 2.070.000 | | » | 1.968.600 |
| Da lire 2.070.001 a lire 2.316.000 | | » | 2.200.000 |
| Da lire 2.316.001 a lire 2.779.200 | | » | 2.547.600 |
| Da lire 2.779.201 a lire 3.242.400 | | » | 3.010.800 |
| Da lire 3.242.401 a lire 3.705.600 | | » | 3.474.000 |
| Da lire 3.705.601 a lire 4.168.800 | | » | 3.937.200 |
| Da lire 4.168.801 a lire 4.632.000 | | » | 4.400.400 |
| Oltre | lire 4.632.000 | » | 5.211.000 |